

Controinteressato, ricorso da consegnare in mano

È inammissibile il ricorso notificato al controinteressato presso l'ufficio pubblico dove presta servizio, qualora la consegna dell'atto non sia avvenuta nelle sue mani. Lo ha precisato il Tar Sicilia – Catania, Sez. I con la sentenza del 19 aprile 2019 n. 914. Nel caso in esame, in una controversia avente ad oggetto una selezione pubblica bandita dall'Università degli Studi di Catania, la notifica del ricorso alla controinteressata era stata effettuata a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R presso l'Università, ovvero il luogo dove l'interessata prestava la sua attività lavorativa. Per di più, vi era incertezza circa il soggetto che aveva ricevuto l'atto, in quanto dall'esame della cartolina di ritorno, nella parte relativa al destinatario, con un unico tratto di penna era stata segnata sia la casella «delegato del direttore» che quella «delegato del comandante del (corpo e reparto)», in corrispondenza della quale, peraltro, risultava apposta una sottoscrizione illeggibile. I giudici amministrativi ritengono il ricorso inammissibile per difetto di notifica. Per giurisprudenza costante, infatti, la notifica al controinteressato del ricorso presso l'ufficio pubblico dove presta servizio, non a mani proprie, ma con consegna dell'atto ad altra persona, pur se addetta all'ufficio stesso, è inammissibile. La possibilità prevista dall'art. 139 comma 2, c.p.c. – direttamente applicabile al giudizio amministrativo in virtù del richiamo operato dall'art.39, comma 2, del c.p.a. – di procedere alla notifica a mani di «persona addetta all'ufficio» si riferisce esclusivamente agli uffici dove l'interessato tratta i propri affari e dove ricorra quindi 'un'immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario'. Non potrà dirsi lo stesso nel caso di ufficio presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti lavoro subordinato. Tale interpretazione restrittiva, oltre a rispondere alle esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato dallo stesso comma 1 dell'art. 139 c.p.c., al luogo di esercizio, evidentemente in proprio, dell'industria o del commercio, nonché dalla previsione del secondo e terzo comma circa le persone idonee a ricevere la notificazione: è fondamentale che vi sia un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa. Tale previsione non è riferibile invece ad un ufficio la cui organizzazione 'non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo'.

Francesca De Nardi